



COMUNE DI RIVA DEL GARDA

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 527
DELLA GIUNTA MUNICIPALE

DITTA INDIVIDUALE ZANELLA ANTONIETTA: REVOCA DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA MUNICIPALE N. 1691 DD. 9 MARZO 1995 E N. 647 DD. 20 DICEMBRE 1995 RELATIVE ALLA CONCESSIONE AREA DEMANIALE E SOPRASSUOLO PER INSTALLAZIONE TENDA PARASOLE IN VIALE S. FRANCESCO 3

L'anno duemilaventitre, addì trentuno del mese di gennaio (31-01-2023), alle ore 09:15 nella Sala riunioni, si è riunita la Giunta Municipale.

Risultano presenti i signori:

SANTI CRISTINA	- Sindaco
BETTA SILVIA	- Vice Sindaco
MATTEOTTI PIETRO	- Assessore
MALFER MAURO	- Assessore
POZZER LORENZO	- Assessore
GRAZIOLI LUCA	- Assessore

Assiste la Sig.ra CATTOI ANNA - Segretario generale reggente

Riconosciuto il numero legale degli intervenuti, la sig.ra SANTI CRISTINA nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato posto al n. 1623 dell'ordine del giorno.

Relazione.

Con deliberazione della Giunta Municipale dd. 9 marzo 1995 n. 1691 sono stati concessi alla ditta Zanella Antonietta, titolare di attività di commercio al dettaglio di vicinato e rivendita di giornali e riviste, mq. 2,00 di area pubblica in viale S. Francesco, 3, costituenti parte della p.f. 3999 C.C. Riva, allo scopo di installare n. 4 espositori mobili contenenti cartoline e quotidiani.

Con successiva deliberazione della Giunta Municipale dd. 20 dicembre 1995 n. 647 sono stati inoltre concessi alla ditta Zanella Antonietta, mq. 15,00 di soprassuolo in viale S. Francesco, 3, allo scopo di installare una tenda parasole sovrastante la vetrina dell'esercizio di vendita, revocando la precedente deliberazione della Giunta Municipale dd. 15 marzo 1995 n. 1719 con la quale la suddetta area era stata concessa erroneamente a Negrisol Ivo.

La durata delle suddette concessioni è stata stabilita dal 1 aprile 1995 al 31 dicembre 2023.

Con nota di data 30 dicembre 2022, assunta al protocollo in pari data al n. 49568, la ditta in oggetto ha comunicato la rinuncia all'occupazione di area pubblica concessa con le citate deliberazioni giuntali n. 1691/1995 e n. 647/1995 con decorrenza dal 01/01/2023.

La ditta in oggetto risulta avere cessato la propria attività di commercio al dettaglio e di rivendita giornali e riviste in viale S. Francesco, 3 in data 31/12/2022, giuste comunicazioni di cessazione degli esercizi commerciali trasmesse a mezzo SUAP telematico – protocolli SUAP TN-SUPRO/0004394 e TN-SUPRO/0004398 del 20/01/2023 e assunte al protocollo comunale in medesima data ai sub. n. 2787 e n. 2792.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA MUNICIPALE

Udita e fatta propria la relazione del Sindaco Cristina Santi, anche ai fini della motivazione del presente atto.

Visto il parere favorevole reso in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa dal Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 3.05.2018 n. 2 e ss.mm..

Dato atto che la presente deliberazione non presenta profili di rilevanza contabile e non necessita pertanto dell'espressione del parere di regolarità contabile di cui all'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 3.05.2018 n. 2 e ss.mm..

Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 186 dd. 28.03.2019.

Dato atto che trattasi di competenza residuale della Giunta comunale ai sensi dell'art. 53, comma 1, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 3.05.2018 n. 2 e ss.mm..

Su invito del Sindaco - SANTI CRISTINA;

Ad unanimità di voti palesemente espressi per alzata di mano:

DELIBERA

1. di revocare con decorrenza 1 gennaio 2023 le deliberazioni della Giunta comunale n. 1691 dd. 9 marzo 1995 avente ad oggetto "Zanella Antonietta: concessione area demaniale in Viale S. Francesco, 3" e n. 647 dd. 20 dicembre 1995 avente ad oggetto "Zanella Antonietta: concessione soprassuolo in Viale S. Francesco, 3 per installazione tenda parasole e parziale revoca deliberazione giunta dd. 15.03.1995 n. 1719";
2. di dare evidenza, in applicazione dell'art. 4, comma 4, della L.P. 23/1992 e ss.mm., che avverso la presente deliberazione è ammessa opposizione alla Giunta Municipale, durante il periodo di pubblicazione, da parte di ogni cittadino ai sensi dell'art. 183, comma 5, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 3.05.2018 n. 2 e ss.mm., nonché ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 e giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ex artt. 13 e 29 del D. Lgs. 02.07.2010 n. 104, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale;
3. di dare atto che la presente deliberazione diverrà esecutiva al termine della pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 3, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 3.05.2018 n. 2 e ss.mm..

cv

/mcdp.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Cristina Santi

IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE
Anna Cattoi

Alla presente è unito:

- parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;
- iter pubblicazione ed esecutività.